

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO

Campobasso – Barabello – Busso – Casalciprano – Castelbottaccio – Castellino del Biferno – Castropignano – Duronia
 – Ferrazzano – Fossalto – Limosano – Lucito – Mirabello Sannitico – Montagano – Oratino – Petrella Tifernina –
 Pietracupa – Ripalimosani – Roccapivara – Salcito – San Biase – Sant’Angelo Limosano – Trivento – Vinchiaturu

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
 COMITATO DEI SINDACI**

Seduta del 18/12/2013

Delibera n. 17

OGGETTO: Progetto affido familiare. Approvazione Regolamento.

L’anno duemilatredici il giorno *18* del mese di *Dicembre* alle ore **17.30** in Campobasso, nella sala consiliare, si è riunito il Comitato dei Sindaci sotto la Presidenza dell’Assessore delegato, **Avv. Aldo DE BENEDITTIS**

Dei signori componenti il Comitato dei Sindaci risultano:

Sindaco del Comune di	Campobasso	X
Sindaco del Comune di	Baranello	X
Sindaco del Comune di	Busso	X
Sindaco del Comune di	Casalciprano	X
Sindaco del Comune di	Castelbottaccio	X
Sindaco del Comune di	Castellino del Biferno	
Sindaco del Comune di	Castropignano	
Sindaco del Comune di	Duronia	
Sindaco del Comune di	Ferrazzano	X
Sindaco del Comune di	Fossalto	
Sindaco del Comune di	Limosano	
Sindaco del Comune di	Lucito	X
Sindaco del Comune di	Mirabello Sannitico	X
Sindaco del Comune di	Montagano	X
Sindaco del Comune di	Oratino	X
Sindaco del Comune di	Petrella Tifernina	
Sindaco del Comune di	Pietracupa	X
Sindaco del Comune di	Ripalimosani	X
Sindaco del Comune di	Roccapivara	X
Sindaco del Comune di	Salcito	
Sindaco del Comune di	San Biase	
Sindaco del Comune di	Sant’Angelo Limosano	X
Sindaco del Comune di	Trivento	
Sindaco del Comune di	Vinchiaturu	X

Presenti assenti

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO

Campobasso – Barabello – Busso – Casalciprano – Castelbottaccio – Castellino del Biferno – Castropignano – Duronia – Ferrazzano – Fossato – Limonano – Lucito – Mirabello Sannitico – Montagano – Oratino – Petrella Tifernina – Pietracupa – Ripalimosani – Roccapivara – Salcito – San Biase – Sant’Angelo Limosano – Trivento – Vinchiaturro

DELIBERA N.

DEL

OGGETTO: Progetto affido familiare. Approvazione Regolamento.

IL COMITATO DEI SINDACI

dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso

su proposta del Responsabile gestionale ed amministrativo

Premesso che:

- la Regione Molise con deliberazione di Giunta Regionale n. 239 del 9/4/2010 approvava il Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso per il periodo 2009-2011, condizionandone l’effettiva operatività all’approvazione di un piano attuativo annuale che definisse analiticamente gli aspetti operativi organizzativi ed economici delle azioni da realizzare, nonché il consolidamento delle attività già in essere, con la garanzia dell’organizzazione dei livelli essenziali di assistenza;
- con successive deliberazioni regionali è stata prorogata la vigenza del Piano Sociale 2009-2011, fino all’ultima deliberazione n. 624 del 25/11/2013 che ha fissato la data di scadenza al 30 giugno 2014;

Considerato che il minore ha diritto di vivere all’interno della propria famiglia e che i servizi socio assistenziali (nella sfera delle proprie competenze) devono attuare tale diritto, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, intervenendo con un’opera di sostegno economico, sociale, psicologico e pedagogico ai genitori o, in mancanza e sostituzione di essi, ai parenti entro il quarto grado, al fine di porli in condizione di adempiere direttamente alla loro funzione educativa;

Rilevato altresì che l’Affido familiare oltre a rispondere alle esigenze del minore (che trova la collocazione più congeniale all’interno di un nucleo familiare, anziché in Istituto), consente di contenere i costi del ricovero in Case Famiglie o in Strutture affini di accoglienza dei minori, che comportano rilevanti impegni finanziari di bilancio degli Enti locali, difficilmente sostenibili anche alla luce delle ultime normative di limitazione della spesa pubblica, come fatto più volte osservare dagli stessi Sindaci;

Preso atto delle delibere del Comitato dei Sindaci dell’ATS di CB:

- n. 1 dell’11/04/2013 con cui si approvava il piano attuativo per il primo semestre 2013, prevedendo, tra l’altro, uno stanziamento di € 36.000,00 da destinare al progetto “Affido familiare”;
- n. 3 dell’11/04/2013 con cui si approvava il progetto “L’affido: Un’opportunità per il minore in crescita”, redatto dalle figure professionali dell’ATS di Campobasso;

Dato altresì atto che con delibera del Comitato dei Sindaci n. 13 del 7/11/2013 è stato rimodulato il piano attuativo anno 2013, riducendo lo stanziamento inizialmente previsto per il progetto Affidamento da € 36.000,00 ad € 23.000,00;

Richiamate:

- la Legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, che individua l'istituto dell'affidamento familiare;
- le "Linee di indirizzo per l'Affidamento familiare" pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le quali, sulla base della novellata Legge 184/83;
- la Direttiva della Regione Molise sull'affidamento familiare dei minori, approvata con DGR n. 1092 del 16.11.2009;

Vista la bozza di Regolamento, allegata al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale, predisposta per disciplinare l'Istituto dell'Affidamento familiare, strutturandolo come Servizio d'Ambito, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

Ritenuto pertanto, al fine di dare attuazione al progetto "L'affido: Un'opportunità per il minore in crescita" di approvare il suddetto Regolamento;

Visto il Regolamento concernente il funzionamento del Comitato dei Sindaci;

Visto l'art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Con voti _____ e palesi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di prendere atto delle delibere del Comitato dei Sindaci:
 - n. 1 dell'11/04/2013 con cui si approvava il piano attuativo per il primo semestre 2013, prevedendo, tra l'altro, uno stanziamento di € 36.000,00 da destinare al progetto "Affidamento familiare";
 - n. 3 dell'11/04/2013 con cui si approvava il progetto "L'affido: Un'opportunità per il minore in crescita", redatto dalle figure professionali dell'ATS di Campobasso;
 - n. 13 del 7/11/2013 è stato rimodulato il piano attuativo anno 2013, riducendo lo stanziamento inizialmente previsto per il progetto Affidamento da € 36.000,00 ad € 23.000,00;
2. di approvare la bozza di Regolamento, allegata al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale, predisposta per disciplinare l'Istituto dell'Affidamento familiare, strutturandolo come Servizio d'Ambito, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
3. di demandare al Responsabile gestionale ed amministrativo dell'ATS di provvedere all'adempimento degli atti necessari (Regolamenti, protocolli, atti di impegni di spesa, ecc...) a dare attuazione in parola;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di porre in essere gli atti ad esso consequenziali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web www.ambitosocialecb.it;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Molise per l'opportuna conoscenza.

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO UFFICIO DEL PIANO DI ZONA

Campobasso – Baranello – Busso – Casalciprano – Castelbottaccio – Castellino del Biferno – Castropignano
Duronio – Ferrazzano – Fossalto – Limosano – Lucito – Mirabello Sannitico – Montagano Oratino – Petrella
Tifernina – Pietracupa – Ripalimosani – Roccapivara – Salcito – San Biase – Sant’Angelo Limosano —
Trivento – Vinchiaturò

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione e l'accesso all'affidamento familiare rivolto ai minori residenti nell'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso e alle loro famiglie, qualora, a fronte di una situazione d'emergenza venga deciso dai Servizi Sociali istituzionalmente competenti, una separazione temporanea dalla famiglia, ai sensi del seguente quadro normativo:

- L. 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia” e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001 n. 149;
- L. 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 03.05.2001 n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali;
- L.R. n. 9 del 26 aprile 2004 “Adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise. Provvedimenti” e successive modifiche con L. R. n. 16/2005;
- Direttiva regionale approvata con delibera di G.R. n. 1092 del 16.11.2009;

Art. 2

Finalità e obiettivi dell'affidamento familiare

- a) Con l'affidamento familiare si intende perseguire la finalità di garantire al minore il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato e conforme a quanto prevede, in tema di diritti dei minori, la Convenzione Onu del 1989, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura. Nel contempo ci si prefigge di recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro.
- b) All'Affidamento si fa ricorso unicamente dopo aver espletato ogni tentativo di risoluzione del problema nell'ambito della stessa famiglia, anche attraverso forme ordinarie e straordinarie di sostegno sociale ed economico alla stessa.
- c) L'Affidamento è un "servizio" che la famiglia affidataria rende alla collettività, sul presupposto che ogni minore ha il diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia. L'affidamento è temporaneo e privo di prospettive di adozione; è consentito a quei nuclei familiari (persone singole o coppie) che collaborino con i servizi sociosanitari e con la famiglia di origine per uno sviluppo armonico della personalità del minore. Si può articolare a tempo pieno, a tempo parziale o limitato ad alcune ore del giorno e può essere attuato con il supporto di altre strutture territoriali di sostegno (scuola, centri ricreativi, centri sportivi, associazioni di volontariato).

Art. 3
Costituzione del Servizio di affido familiare

I Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso si avvalgono, per le competenze del presente Regolamento, di un Servizio Affidi, composto da un'equipe multi professionale integrata con gli operatori dell'A.S.Re.M. costituita ai sensi del Protocollo d'intesa da sottoscrivere tra l'A.S.Re.M. e l'Ambito di Campobasso, nel rispetto di quanto previsto nel progetto "Un'opportunità per il minore in crescita" approvato con delibera del Comitato dei Sindaci n. 3 dell'11/04/2013.

Art. 4
Servizio Affidi

La equipe multiprofessionale integrata (che costituisce il Servizio Affidi) istituisce e/o cura in relazione alle specifiche competenze:

- La informazione/formazione delle potenziali famiglie affidatarie;
- La selezione/idoneità delle famiglie disponibili all'affido;
- L'abbinamento più idoneo minore-famiglia affidataria;
- Presa in carico della famiglia naturale del minore in difficoltà, al fine di elaborare e realizzare una strategia di recupero della stessa;
- Elaborazione di un preciso progetto di affidamento finalizzato al recupero del disagio della famiglia di origine, all'accettazione reciproca dei due nuclei familiari per favorire lo sviluppo di una relazione positiva, condizione indispensabile al rientro del minore nel proprio gruppo familiare;
- Un'anagrafe dei minori collocati in case famiglie, considerandoli potenziali fruitori di un affido familiare;
- Una banca dati delle famiglie disponibili all'affido che sarà messa a disposizione anche delle autorità giudiziarie competenti nonché di altri Enti o Servizi territoriali all'uopo preposti.

Il Servizio Affidi si avvale di una modulistica specifica quale:

- Accordo condiviso e impegno della famiglia affidataria e della famiglia di origine;
- Provvedimento di affido familiare del minore disposto dai Servizi Sociali e reso esecutivo dal Giudice tutelare;
- Scheda di conoscenza della famiglia affidataria;
- Atto di cessazione del provvedimento di affido familiare;
- Scheda banca dati.

Art. 5
Gruppi di volontariato

I gruppi di volontariato (Associazione di volontariato, parrocchie, Terzo settore ecc...):

- Collaborano con le Istituzioni a cui spetta il compito e l'onere di attuare le norme legislative, nell'opera di sensibilizzazione e di informazione sull'affido familiare;
- Si impegnano a segnalare al Servizio Affido le famiglie disposte ad accogliere un minore e contribuire ad un sano sviluppo dello stesso mettendo a disposizione i propri servizi.

Art. 6
Tipologie di Affidamento

- 1) *Affidamento a tempo pieno*: a breve e a lungo termine, sulla base delle esigenze personali del minore, valutando le risorse reali della famiglia di origine e quelli dell'eventuale famiglia affidataria.
- 2) *Affidamento a tempo parziale*: (giornaliero, fine settimana, ecc....) finalizzato ad attività didattiche e/o ricreative che riveste comunque l'intento di affiancare la famiglia di origine su specifiche e singole aree di intervento.

Art. 7
Prassi procedurale per l'affido

La prassi procedurale per l'affido familiare comprende:

A) Affidato con il consenso dei genitori:

- accertamento da parte del Servizio Sociale competente per territorio della necessità ed opportunità di ricorrere all'affido per risolvere il bisogno del minore con apertura di apposita scheda e dettagliata relazione;
- consenso degli esercenti la potestà genitoriale all'affido;
- consenso del minore se ha compiuto i 12 anni, può comunque essere sentito il minore anche se di età inferiore ai 12 anni in base alla propria capacità di discernimento;
- abbinamento minore-famiglia realizzato dall'intera equipe professionale con l'individuazione della famiglia disponibile, considerata idonea sulla base delle reali esigenze del minore;
- periodo di preparazione tra minore, famiglia affidataria, famiglia di origine con successivo accompagnamento per favorire l'inserimento con il costante monitoraggio dell'andamento;
- assenso scritto degli esercenti la potestà genitoriale all'affido e regolamentazione dei rapporti tra minore, famiglia affidataria ed equipe professionale;
- provvedimento di affidamento;
- decreto del Giudice Tutelare che rende esecutivo il provvedimento;
- sostegno e controllo sull'andamento dell'affido da parte dell'equipe;
- erogazione del contributo economico alla famiglia affidataria e stipula del contratto di assicurazione;
- obbligo di tenere periodicamente informato, con relazione scritta, l'Autorità giudiziaria competente;
- compilazione di una scheda di chiusura dell'affido riportandone le motivazioni.

B) Affidato in attuazione dell'Autorità giudiziaria minorile:

- decreto che dispone l'allontanamento del minore dalla famiglia ed il suo collocamento in affidamento familiare;
- formulazione di un progetto di intervento da parte dell'equipe professionale;
- attuazione dell'affidamento da parte dell'equipe professionale secondo le prescrizioni del decreto emanato dal Tribunale per i minorenni;
- sostegno e controllo sull'andamento dell'affido da parte del gruppo operativo con relazione finale al Tribunale per i Minorenni.

C) Affidato in attuazione di ordinanza sindacale

E' previsto un intervento di tutela urgente in caso di grave rischio per il minore (abuso, violenza fisica, sessuale...) che viene immediatamente allontanato in ambiente protetto ex art. 403 c.c..

Art. 8

Competenze dell'Ambito

L'Ambito provvede a:

- Formalizzare l'affido attraverso una sottoscrizione di condivisione e di impegno da parte degli affidatari e della famiglia naturale.
- Erogare una somma di denaro a scadenza mensile in favore degli affidatari per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi ad ogni minore in affido, a meno che il minore non sia titolare di un reddito sufficiente a soddisfare le sue esigenze.

Art. 9

Sostegno economico

A- Contributo per l'Affidamento familiare

L'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, si impegna a corrispondere alla famiglia stessa un'indennità mensile per le spese di mantenimento, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia affidataria stessa; tale indennità, secondo quanto prevista dalla direttiva Regionale sull'affidamento familiare dei minori è definita come segue:

- € 619,75 mensili per minori in affido con età fino a 5 anni;
- € 464,81 mensili per minore in affido con età compresa tra 6 e 10 anni compiuti;
- € 361,52 mensili per minore in affido con età compresa tra 11 anni fino al compimento della maggiore età.

Dalla quota minima così definita per l'affidamento a tempo pieno, il Servizio Affidi valuta variazioni del 30% in meno o del 30% in più (minori con particolari situazioni socio-ambientali e sanitarie, adolescenti, ecc..) e del 60% in più per ciascun affidato con handicap in base alla valutazione caso per caso del Servizio Affidi;

Per l'Affidamento diurno si prevede un contributo pari al 50% di quello a tempo pieno con possibilità di valutare variazioni da parte del Servizio Sociale, come sopra.

Per affidamenti di durata inferiore al mese si rapporterà la cifra ai giorni reali di affidamento con possibilità di valutare variazioni da parte del Servizio Sociale, come sopra.

Allo stesso modo potranno essere disciplinati gli affidamenti a parenti, su proposta specificatamente motivata da parte del Servizio Affidi.

B Contributi economici per spese aggiuntive

Sono garantiti, ai minori temporaneamente allontanati dal proprio nucleo familiare, di usufruire di contributi economici di supporto per le sotto elencate esigenze che non possono essere affrontate con i normali strumenti a disposizione dei nuclei affidatari.

- Acquisto di occhiali;
- Cure mediche non mutuabili;

- Tasse di iscrizione a corsi professionali e/o spese accessorie (divise per scuola, ad es. scuola alberghiera-, libri scolastici se non è possibile altro intervento per ottenere il rimborso spese per libri ecc.);
- Necessità di alimentazione particolare, su indicazione medica, la cui spesa non è riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il limite complessivo annuo massimo, per affidato, di contributi straordinari è stabilito in € 1.500,00.

Art. 10

Esclusione dal pagamento dell'indennità di mantenimento

Gli oneri, derivanti dall'affidamento familiare per i minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, sono sostenuti dal Comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno la residenza al momento in cui l'affido ha inizio, ovvero dal Comune di dimora, al medesimo momento, nel caso in cui gli stessi non siano iscritti all'anagrafe dei residenti. (infra art. 12. 1 della direttiva regionale).

Art. 11

Diritti ed obblighi degli affidatari e della famiglia di origine

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione del minore in affido;
- mantenere, in collaborazione con il Servizio Affido, validi rapporti con la famiglia di origine del minore in affido, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio), assicurando spazi adeguati alle esigenze del minore in affido e della famiglia di origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affido;
- accettare l'incompatibilità dell'affidamento con le prospettive di adozione del minore affidato, in coerenza con la temporaneità del servizio;
- accettare verifiche periodiche, anche domiciliari, da parte degli operatori competenti;
- essere disponibili a partecipare ad incontri di verifica e di approfondimento sulle tematiche dell'affido, proposti dall'Ente Locale.

Art. 12

Le famiglie di origine si impegnano a:

- collaborare con gli operatori del Servizio Affidi per la rimozione delle cause che hanno determinato l'allontanamento del minore dalla famiglia;
- favorire, in collaborazione con gli operatori del Servizio Affidi e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il minore previamente concordati con il Servizio Affidi, nel rispetto delle esigenze del minore stesso, delle eventuali prescrizioni dell'Autorità giudiziaria e delle esigenze della famiglia affidataria;
- contribuire alle spese relative al minore se non impossibilitati economicamente.

Art. 13

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa (nazionale e regionale) vigente in materia.

Dopo l'apertura della seduta e la constatazione del numero legale, assume la Presidenza l'Assessore delegato Avv. De Benedittis, assistito dalla dott.ssa Maria Di Muzio che assume le funzioni di segretaria verbalizzante.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta ed invita il Comitato dei Sindaci ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Aldo De Benedittis)

Allegati: 

IL DIRETTORE DELL'ATS di CB
(Dott. Vincenzo De Marco)



- 1) Regolamento affido familiare.